

Deliberazione del Direttore Generale N. 261 del 01/10/2020

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Presa d’atto Sentenza n. 1750/2020_ Giudizio AORN c/ dott. P.M. _ Corte di Appello di Napoli_ RG n. 295/2016 _ Rif. Int. 70/2009

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/10/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell’atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L’inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Annecciarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Presa d’atto Sentenza n. 1750/2020_ Giudizio AORN c/ dott. P.M. _ Corte di Appello di Napoli_ RG n. 295/2016 _ Rif. Int. 70/2009

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- che, il dott. M.P., per il tramite dell’avv. Ottavio Pannone, notificava a questa AORN Ricorso incardinato presso il Tribunale di S. Maria C.V. – sez. lavoro – RG n. 5539/2009 - volto all’accertamento delle infermità lamentate dal ricorrente, quale dipendente di questa Azienda, nello svolgimento dell’attività lavorativa prestata;
- con sentenza n. 3554/2015, il Giudice adito del Tribunale di S. Maria C.V. accoglieva il ricorso di parte attorea, condannando l’AORN:
 - *alla corresponsione dell’equo indennizzo relativo alla infermità accertata come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla V categoria, Tabella A, misura massima del DPR 31/12/1981 n. 834, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;*
 - *alla refusione delle Spese di giudizio in favore del legale di parte attorea avv. Ottavio Pannone per complessivi € 1.128,00;*
 - *al pagamento delle spese di CTU;*
- In data 13/12/2016, il legale di parte attorea invitava l’Azienda alla liquidazione delle somme relative alle spese legali liquidate dal Giudice nella sentenza in argomento che precettava in data 18/10/2016, acquisita al prot. n. 19467;
- In data 07/11/2016, acquisito al prot. n. 20680, il legale provvedeva alla notifica del Pignoramento presso Terzi sulle somme di cui in argomento, somma poi prelevata come da PEC del medesimo avvocato del 31/05/2017;
- Con determinazione n. 652/2018, questa Azienda liquidava il CTU come da sentenza in argomento;
- Da informazioni assunte, l’AORN non dava esecuzione alla Sentenza nella parte in cui veniva disposta la corresponsione dell’equo indennizzo in favore di parte attorea;
- Con conferimento di incarico datato 13/11/2015, acquisito al prot. n. 17668, questa Azienda nominava l’avv. Anna Mugnano al fine di promuovere gravame, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, avverso la sentenza del Trib. di S. Maria C.V. – Sez. Lav. – n. 3554/201;
- Con sentenza n. 1750/2020, emessa all’esito del procedimento RG n. 295/2016, il Giudice adito della Corte di appello di Napoli rigettava l’appello proposto da questa AORN, confermando la Sentenza impugnata e condannando la parte appellante alla corresponsione al ricorrente, con distrazione all’avv. Ottavio Pannone, delle spese di lite, liquidate in € 3.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;

Considerata

- la circolare del Direttore Generale dell’AORN in materia “gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari”, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, con cui si precisa che “*la proposta di atto deliberativo deve essere limitata alla presa d’atto dei provvedimenti di conclusione del*

Deliberazione del Direttore Generale

procedimento giudiziario ed individuazione della struttura competente “ratione materiae” cui demandare l’esecuzione del provvedimento stesso. Tale esecuzione, quale atto di carattere gestionale di pertinenza dirigenziale, avverrà con atto determinativo, nel rispetto dei tempi utili ad evitare pregiudizi e aggravi di spese in danno della Azienda derivante da azioni esecutive. Al riguardo si reputa opportuno che la liquidazione delle spese legali all’avvocato anticipatario, di competenza all’UOC Affari Legali, avvenga all’esito della esecuzione del titolo da parte della struttura competente all’uopo, a definizione e chiusura della patica di contenzioso.”;

Preso atto

- che, l’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precezzo”;

Ritenuto

- di dover, dunque, individuare le UU.OO.CC. responsabili all’esecuzione della sentenza, così da evitare le conseguenze pregiudizievoli per l’Azienda determinate da esecuzione forzata, laddove la notifica all’Amministrazione di un atto di Precezzo e Pignoramento per il recupero delle somme determinate dall’adito Tribunale, oltre ad aggravare l’onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;

Attestata

- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. **di** prendere atto della Sentenza n. 1750/2020, emessa all’esito del procedimento RG n. 295/2016, con cui il Giudice della Corte di Appello di Napoli rigetta l’appello proposto da questa AORN, confermando la Sentenza impugnata che disponeva la corresponsione dell’equo indennizzo in favore del dott. M.P. e condannando l’Azienda alla corresponsione delle spese di lite del 2° grado di Giudizio, liquidate in € 3.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con distrazione;
2. **di** individuare quali responsabili all’esecuzione della stessa le seguenti UOC:
 - la U.O.C. Gestione Risorse Umane per il calcolo e la liquidazione dell’equo indennizzo disposto dal Giudice nella sentenza di 1° Grado, previa ogni utile verifica volta ad accettare l’effettiva mancata esecuzione della sentenza di 1° grado con imputazione sul “Fondo Contenzioso Personale Dipendente” n. 2020201050 (Rif. LegalApp 70.2009/2009);
 - la UOC Affari Legali per la liquidazione delle Spese Legali disposte dal Giudice nella sentenza di 2° Grado di Giudizio;
3. **di** trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. GRU, GEF ed Affari Legali per quanto di competenza;
4. **di** rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di provvedere celermente all’ottemperanza della Sentenza in argomento e scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
Avv. Chiara Di Biase

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- 1) **PRENDERE** prendere atto della Sentenza n. 1750/2020, emessa all'esito del procedimento RG n. 295/2016, con cui il Giudice della Corte di Appello di Napoli rigetta l'appello proposto da questa AORN, confermando la Sentenza impugnata che disponeva la corresponsione dell'equo indennizzo in favore del dott. M.P. e condannando l'Azienda alla corresponsione delle spese di lite del 2° grado di Giudizio, liquidate in € 3.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con distrazione;
5. **INDIVIDUARE** quali responsabili all'esecuzione della stessa le seguenti UOC:
 - la U.O.C. Gestione Risorse Umane per il calcolo e la liquidazione dell'equo indennizzo disposto dal Giudice nella sentenza di 1° Grado, previa ogni utile verifica volta ad accertare l'effettiva mancata esecuzione della sentenza di 1° grado con imputazione sul “Fondo Contenzioso Personale Dipendente” n. 2020201050 (Rif. LegalApp 70.2009/2009);
 - la UOC Affari Legali per la liquidazione delle Spese Legali disposte dal Giudice nella sentenza di 2° Grado di Giudizio;
- 2) **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. GRU, GEF ed Affari Legali per quanto di competenza;
- 3) **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di provvedere celermente all'ottemperanza della Sentenza in argomento e scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.